

Cassazione Civile Sez. 3 Sentenza Num. 4764 Anno 2016

Presidente: Roberta Vivaldi

Relatore: Augusto Tatangelo

Data Pubblicazione: 11.3.16

Omissis

RITENUTO IN FATTO

Il (OMISSIS) G.F. perse la vita in seguito alle complicanze insorte durante l'ultima fase della sua gravidanza e in occasione del parto della figlia L., avvenuto il (OMISSIS) presso la Casa di Cura (OMISSIS). Nel 2000 il coniuge B.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori della vittima, C., V. e L., nonché, separatamente, il fratello di questa, G.M., agirono in giudizio nei confronti dei medici coinvolti e della struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei conseguenti danni.

Riuniti i giudizi, con sentenza del 5 settembre 2006 n. 1481, il Tribunale di Nola rigettò le domande nei confronti del medico di guardia e della Casa di Cura (OMISSIS); condannò invece il dott. Tr.Gi., quale ginecologo di fiducia della vittima (che frattanto era stato definitivamente assolto dall'accusa di omicidio colposo in sede penale, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., a risarcire i danni ai congiunti della vittima.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli.

Ricorrono gli eredi di Tr.Gi., nei confronti di B. A. e L., nonché di G.M., sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso B.A. e L..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato G.M..

I resistenti B.A. e L. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo viene denunziata "violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c., comma 1 e 4, , per omissione e incertezza assoluta dei requisiti previsti nell'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, in relazione *all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.*

Il motivo è inammissibile, per carenza del requisito di specificità dell'impugnazione, e comunque per difetto di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, e dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

I ricorrenti si dolgono del fatto che la corte di appello avrebbe rigettato il motivo di gravame con cui avevano dedotto la nullità degli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo grado per mancata specificazione del petitum e della causa petendi, essendosi gli attori limitati "a dare una prospettazione del fatto - peraltro nemmeno provandola - dalla quale hanno chiesto al Tribunale di derivare le conseguenze di legge".

La corte di merito ha così motivato la pronunzia sul punto: "La doglianza non è meritevole di accoglimento, considerato che gli attori, nei loro atti introduttivi, hanno chiaramente indicato le ragioni, in fatto e diritto della loro domanda di risarcimento, individuandole nella specifica condotta negligente ed imperita tenuta dal medico durante il ricovero di G.F. e nella sua responsabilità professionale, che ne aveva cagionato la morte. Nè, nella specie, la mancata quantificazione della somma richiesta negli atti introduttivi può comportare la nullità delle citazioni per incerta determinazione del petitum, avendo gli attori indicato il titolo, dal quale le loro domande traevano fondamento".

Nel ricorso, in violazione dell'art. 366 c.p.c., commi 1, n. 6, e art. 369, comma 2 n. 4 c.p.c., non è stata fornita una indicazione specifica del contenuto degli atti introduttivi dei quali viene predicata la nullità (vi è solo la trascrizione di poche righe delle conclusioni di essi). Questi ultimi non sono allegati al ricorso e neanche viene specificamente indicato dove siano reperibili nell'ambito delle produzioni relative all'intero processo.

In tal modo è evidente che la Corte non è posta in grado di verificare l'assunto posto a base del ricorso stesso (sul cd. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, positivamente sancito all'art. 366 c.p.c. comma 1, n. 6, tra le più recenti, si vedano: Cass. 15 luglio 2015 n. 14784; 3 febbraio 2015 n. 1926; 12 dicembre 2014 n. 26174; 24 ottobre 2014 n. 22607; 9 aprile 2013 n. 8569; 7 febbraio 2011 n. 2966; S.U., 25 marzo 2010 n. 7161; 23 settembre 2009 n. 20535; 4 settembre 2008 n. 22303; 17 luglio 2008 n. 19766; 17 luglio 2007 n. 15952; 24 maggio 2006 n. 12362; 23 marzo 2005 n. 6225).

Inoltre, non viene chiarito - tanto meno in modo specifico - per quale ragione sarebbe erronea la pronunzia della corte di appello (con riguardo al requisito della specificità dei motivi di impugnazione: Cass. 25 settembre 2009 n. 20652; 17 luglio 2007 n. 15952; 19 ottobre 2006 n. 22499; 6 giugno 2006 n. 13259; 2 febbraio 2006 n. 2270).

La decisione impugnata appare del resto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per cui: a) "la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto

complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte" (Cass. 29 gennaio 2015 n. 1681; nel medesimo senso, tra le altre: Cass. 25 settembre 2014 n. 20294; 15 maggio 2013 n. 11751; 12 ottobre 2012 n. 17408; 28 agosto 2009 n. 18783; 21 novembre 2008 n. 27670; 7 marzo 2006 n. 4828; 12 novembre 2003 n. 17023); b) "l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese" (Cass. 28 maggio 2009 n. 12567; nel medesimo senso: Cass. 5 aprile 2005 n. 7074).

2.- Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 .

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5I due motivi, connessi e quindi da esaminare congiuntamente, sono infondati.

I ricorrenti lamentano in primo luogo (con il secondo motivo) la mancata ammissione della produzione, nel giudizio di appello, del verbale di un interrogatorio reso dall'attore B.A. al Pubblico Ministero dal quale, a loro avviso, si trarrebbe la prova negativa di un fatto decisivo posto a base della decisione impugnata.

Deducono inoltre (con il terzo motivo) che la circostanza in questione sarebbe stata erroneamente ritenuta non contestata in primo grado dalla corte di appello.

La motivazione con la quale la corte di appello ha respinto l'istanza di ammissione della produzione del nuovo documento in sede di gravame risulta del tutto corretta.

In primo luogo, pur essendosi il documento formato in epoca tale da consentirne la produzione nel rispetto delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado (esso è in realtà addirittura precedente di circa otto anni rispetto all'inizio giudizio di primo grado), non era stato neanche dedotto il motivo per cui ciò non era stato fatto.

Inoltre, la circostanza che la parte intendeva provare con tale documento risultava non contestata e anzi espressamente riconosciuta (sia pure per implicito), quindi addirittura fuori dal thema decidendum.

Sotto tale ultimo profilo, la corte ha sottolineato: a) che il fatto in discussione (e cioè il consiglio telefonico del T., nel pomeriggio del 13 dicembre, di far ricoverare la G. presso la casa di cura dove era fissato l'intervento di parto cesareo per l'indomani) era stato dedotto dagli attori già in primo grado, e mai contestato dal convenuto; b) che quest'ultimo lo aveva addirittura implicitamente, ma chiaramente, ammesso nella sua comparsa conclusionale.

La valutazione dell'effettivo significato delle ammissioni contenute nella comparsa conclusionale è corretta, e le contestazioni dei ricorrenti sul punto non hanno alcun pregio.

Nella sentenza impugnata si precisa che il consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, nel sottolineare la gravità del comportamento del ginecologo e nell'indicare i fondamenti della sua colpa professionale, aveva fatto espresso riferimento al consiglio telefonico dato dallo stesso nella telefonata del pomeriggio. Sarebbe quindi stata del tutto illogica, in comparsa conclusionale, una affermazione sul punto meramente ipotetica in luogo di una chiara ed espresa negazione del fatto (negazione che del resto gli stessi ricorrenti non deducono vi sia mai stata in primo grado).

Il documento non ammesso in appello, peraltro, non avrebbe potuto in nessun caso considerarsi indispensabile ai fini della decisione.

Ciò per due ragioni, una di fatto e una di diritto.

La prima ragione, di fatto, è che il contenuto di esso, secondo quanto riportato dagli stessi ricorrenti, è evidentemente del tutto inidoneo a dimostrare quanto essi pretendono, e cioè l'inesistenza della conversazione telefonica nel pomeriggio del (OMISSIS) tra il T. e il coniuge della G..

La dichiarazione del B. al Pubblico Ministero, che secondo i ricorrenti sarebbe in proposito dirimente, non è affatto tale.

Il tenore di essa ("poichè l'indomani mia moglie si sarebbe dovuta comunque ricoverare alla Clinica (OMISSIS) decidemmo insieme di ricoverarla quella sera stessa presso la predetta casa di cura. Ivi giunti chiedemmo del dr. T....

che però non c'era né fu possibile rintracciarlo telefonicamente sino alle 22.30") non è assolutamente incompatibile con lo svolgimento dei fatti accertato nel giudizio di merito (e cioè che intorno alle 18.30, quando la G. avvertì un malore e fu ricoverata presso l'Ospedale di (OMISSIS), il T. venne raggiunto telefonicamente dal B. e, messo al corrente della situazione, ebbe a consigliare il ricovero presso la Casa di Cura (OMISSIS)).

E' ben possibile che, dopo la prima telefonata, quando i coniugi giunsero alla casa di cura non vi trovarono il medico già contattato e non riuscirono più a raggiungerlo telefonicamente fino alle 22.30.

La seconda ragione, di diritto, è che non si può prospettare come indispensabile la prova che tale appariva o poteva soggettivamente apparire - al di là della sua concreta efficacia ed utilitas - durante lo svolgimento del contraddittorio in primo grado e prima della formazione delle preclusioni probatorie, come certamente era nel caso di specie (Cass. 12 febbraio 2013 n. 3493, che si conforma a Cass. 31 marzo 2011 n. 7441; nel medesimo senso: Cass. 5 dicembre 2011 n. 26020; 17 febbraio 2014 n. 3709).

3.- Con il quarto motivo si denunzia "violazione e falsa applicazione *dell'art. 652 c.p.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5*". Anche questo motivo è infondato.

La corte di appello si è espressamente conformata al principio di diritto affermato da questa Corte, per cui "ai sensi dell'art. 652 c.p.p. , (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p., (nell'ambito di altri giudizi civili) il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. , nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale" (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883; in senso conforme: Cass. 30 agosto 2004 n. 17401; 13 settembre 2006 n. 19559; 20 settembre 2006 n. 20325; 9 marzo 2010 n. 5676; 11 febbraio 2011 n. 3376; 13 novembre 2013 n. 25538).

In realtà la censura in esame, più che a contestare l'inesistenza del vincolo derivante dal giudicato penale (essendo pacificamente il T. stato assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2), pare volta a criticare la concreta valutazione del materiale istruttorio operata dalla corte di appello, nell'effettuare il nuovo e autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, dei fatti dedotti in giudizio.

La rivalutazione dei fatti materiali emergenti dagli atti, da parte del giudice civile, sarebbe infatti avvenuta "in maniera acritica, irrazionale e contraddittoria".

Sotto questo aspetto, però, la censura è generica e comunque non coglie nel segno.

La corte di appello si è conformata, nel valutare tutto il materiale probatorio, al principio di diritto relativo alla responsabilità per colpa medica, in ambito civile, per cui "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (principio costantemente affermato a partire da Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 577; conf.:Cass. 18 settembre 2009 n. 20101; 26 gennaio 2010 n. 1538; 21 luglio 2011 n. 15993; 12 settembre 2013 n. 20904; 12 dicembre 2013 n. 27855; 8 luglio 2014 n. 15490; 30 settembre 2014 n. 20547).

La valutazione è stata compiuta correttamente, e del relativo percorso logico la corte ha dato adeguatamente conto, con motivazione del tutto coerente ed esaustiva, anche sotto il profilo della considerazione delle risultanze del materiale istruttorio.

Sulla base degli esiti delle indagini del consulente tecnico di ufficio e delle altre prove acquisite agli atti, essa infatti ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra il T. e la G. nonché l'aggravamento della patologia di questa. Ha ritenuto altresì correttamente allegato l'inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare la morte della paziente, e non raggiunta invece la prova che

l'inadempimento del professionista non vi era stato o che comunque esso non era stato eziologicamente rilevante.

In particolare, ha correttamente evidenziato - tra l'altro - che il T., medico di fiducia della G., nonostante fosse stato messo a conoscenza delle condizioni non buone della sua paziente e dei relativi preoccupanti sintomi con numerose telefonate da parte del medico di guardia della casa di cura, e sebbene fosse a conoscenza sin dal pomeriggio del malore accusato dalla stessa, non aveva proceduto tempestivamente al suo esame obiettivo, non aveva consigliato il ricovero in una adeguata struttura ospedaliera ed era giunto presso la casa di cura presso la quale aveva invece consigliato il ricovero, solo dopo diverse ore, senza neanche curarsi di predisporre in anticipo il tempestivo intervento di un anestesista, il che - secondo le condivise valutazioni del consulente tecnico di ufficio - aveva ritardato in modo decisivo i tempi dell'intervento di taglio cesareo necessario per evitare la morte della gestante.

In proposito, vanno ribaditi i principi affermati da questa Corte, per cui: "la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento" (ex multis, Cass. 26 gennaio 2014 n. 1414; 18 maggio 2006 n. 11660; 18 maggio 2006 n. 11670; 17 novembre 2005 n. 23286; 2 aprile 2004 n. 6556; 1 luglio 2004 n. 12014; 13 gennaio 2003 n. 322); "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. 7 agosto 2003 n. 11933; 24 maggio 2006 n. 12362; 8 marzo 2008 n.

5328; 21 luglio 2010 n. 17097); "il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione" (ex multis: Cass. 20 aprile 2006 n. 9233; 2 febbraio 2007 n. 2272; 18 giugno 2007 n. 14084; 6 luglio 2007 n. 15264; sostanzialmente conformi: Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; 25 maggio 2006 n. 12445; 8 settembre 2006 n. 19274; 19 dicembre 2006 n. 27168; 27 febbraio 2007 n. 4500; 20 aprile 2006 n. 14267; 28 marzo 2012 n. 5024; 7 gennaio 2014 n. 91; 28 novembre 2014 n. 25332).

Va sottolineato che i ricorrenti non hanno in realtà indicato specifiche incongruità nel percorso logico della motivazione della pronuncia impugnata, ma si sono limitati a richiamare, in modo piuttosto generico, le conclusioni cui è pervenuto il giudice penale in ordine alla responsabilità del T., contrapponendole a quelle di diverso segno - del giudice civile, che però, per quanto fin qui osservato, non sono soggette ad alcun vincolo, operando su un piano differente (in proposito, si veda altresì Cass. 2 marzo 2012 n. 3248, secondo cui "è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione col quale il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, senza trascrivere le proposizioni che si assume siano contraddittorie, ovvero tra loro inconciliabili e tali da elidersi a vicenda").

4.- Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, comma 18, della legge n. 228/12, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, della citata legge n. 228/02. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese per l'intimato G. M., che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti B.A. e L., in solido, liquidandole in complessivi Euro 6.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori tributari e previdenziali come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 , inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.